



COMUNE DI PRAMAGGIORE

Città metropolitana di Venezia

Piazza Libertà, 1-C.A.P. 30020-Tel.0421/ 203679-Fax.0421/200745

- Codice Fiscale 83003010275 - Partita IVA 00609690276 -

E-Mail: poliziale@comune.pramaggiore.ve.it

Registro Generale n. 40/2026

Pramaggiore, lì 27/10/2026

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ANTICIPAZIONE DELL'
ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

IL SINDACO

PREMESSO che con D.P.R. n. 74/2013 sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza;

ACCERTATO che il Comune di Pramaggiore è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

VISTA la D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026, che stabilisce la temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili;

VISTO il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 74 del 16/04/2013, che consente al Sindaco, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, di autorizzare con proprio provvedimento motivato l'accensione degli impianti termici di climatizzazione in deroga al periodo di legge sopra indicato;

DATO ATTO che in questi giorni si è riscontrato un abbassamento delle temperature climatiche in particolar modo durante le ore serali, notturne e mattutine, confermato dalle previsioni meteorologiche;

RITENUTO opportuno consentire l'accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento, al fine di garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti e tutelare la salute della popolazione, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, alle scuole di ogni grado ed alle palestre;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001.

Ordinanza n. **40/2026** del **27/10/2026**

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

ORDINA

1. per i motivi in premessa indicati, l'anticipazione dell'accensione per gli impianti di riscaldamento con decorrenza dalla data odierna, per un numero di ore giornaliere non superiore a sette rispettando comunque i limiti di temperatura ambiente prescritti dal D.P.R. n. 74/2013 e dando atto che il funzionamento potrà essere frazionato in più periodi nel corso della giornata;
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026;
3. Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti alle ore di effettiva necessità, adottando comportamenti volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.
4. al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare i provvedimenti di competenza per i fabbricati comunali;

SANZIONA

la inosservanza della presente ordinanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pramaggiore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ex artt. 20e21 D.Lgs82/2005